



COMUNE DI RIPABOTTONI

C.so Garibaldi, 19 - 86040 Ripabottoni (CB)
E.mail: amministrazione@comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

Telefono / Fax : 0874 / 847103 - 847373
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

ALBO n° 96

Ordinanza n.2/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

in seguito alle elezioni del 15 e 16 Maggio 2011 ha avuto inizio il mandato amministrativo del Sindaco Frenza Michele;

a seguito delle dimissioni del Sindaco in data 14/12/2012, è stato nominato il Commissario Prefettizio, dott.ssa Agnese Scala, giusto decreto della Prefettura di Campobasso n.332/Area II del 04.01.2013;

in data 10/04/2013 è stata sottoscritta dall'ex Sindaco Michele Frenza la relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 06.09.2011, n.149, certificata dall'organo di revisione e trasmessa alla Corte dei Conti e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

in data 16/04/2013 la predetta relazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente al n. 142 di registro delle pubblicazioni fino al 31/12/2013;

VISTA la deliberazione n.17/2016/VSG del 04/02/2016, rettificata con Ordinanza collegiale n. 4/2016/VSG del 17/02/2016, con la quale la Corte dei Conti - Sez. Regionale di controllo per il Molise:

"accerta il mancato rispetto, da parte del Comune di Ripabottoni della procedura dettata dall'art. 4 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 relativamente ai termini di redazione, sottoscrizione e la mancata pubblicazione della relazione di fine mandato apertasi con le elezioni del 15 maggio 2011;

Ordina, tra l'altro, all'Amministrazione comunale di Ripabottoni di comunicare alla Sezione Regionale di Controllo per il Molise della Corte dei Conti, entro 10 giorni dal ricevimento della deliberazione in oggetto, i provvedimenti adottati per dare attuazione alle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario previste dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 149, per il caso di mancato rispetto dei termini di redazione della relazione da parte del Responsabile dell'Ufficio finanziario o del Segretario comunale, se accertato, e per la tardiva sottoscrizione e mancata pubblicazione della medesima da parte dell'allora Sindaco";

ACCERTATO che la Relazione di fine mandato del Sindaco dimissionario, datata 10 aprile 2013, è stata presentata al protocollo dell'Ente in data 11/04/2013 al n. 1980 e pubblicata il 16/04/2013 all'albo pretorio al n. 142 del registro delle pubblicazioni, giusta deliberazione del Commissario straordinario n. 22 del 21/05/2013, avente ad oggetto "Relazione di fine mandato del Sindaco Frenza Michele - presa d'atto";

DATO ATTO che la Corte dei Conti nella predetta deliberazione afferma che la redazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato e la certificazione da parte degli organi di controllo interno doveva avvenire entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, considerando tale il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2013 e, quindi, entro il 03/04/2013;

VISTO il parere della Prefettura di Campobasso, a firma del Dirigente dell'Area 2^ dott.ssa Testa, inviato a mezzo posta elettronica in data 01/03/2016, il quale conferma che il provvedimento di indizione delle elezioni comunali è quello del Ministro dell'Interno, mentre il Prefetto convoca i comizi;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità è da ascrivere:

- al Responsabile dell'Ufficio finanziario, sig. Walter La Marca, nato a Ripabottoni il 04/11/1952 ed ivi residente in Via Paolo Gamba n. 28 per il mancato rispetto dei termini di redazione della relazione, applicando allo stesso la sanzione amministrativa ai sensi della L. 24.11.1981, n. 689 di € 3.093,90, pari alla metà degli emolumenti riferiti alle tre mensilità successive, come previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 149/2011;

ATTESO CHE l'art. 16 della L. 689/81 espressamente prevede: *"E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione..."*;

ACCERTATA la competenza ad adottare il presente atto, in quanto, come stabilito nella suddetta Deliberazione della Corte dei Conti n. 17/2016 *"...la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione ed, in particolare, deve essere adottata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze"* ed essendo il Responsabile finanziario oggetto della presente ordinanza, il Segretario comunale agisce in sua sostituzione;

VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 68;

VISTO il D.Lgs. n. 149/2011 che prevede, per tale tipo di violazione, la sanzione amministrativa;

ORDINA

Al signor Walter La Marca, in premessa generalizzata, il pagamento della somma di € 3.093,90, quale sanzione per la violazione ad esso attribuita (art. 4, comma 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 149).

INGIUNGE

Allo stesso, di versare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione del presente atto, l'importo complessivo di €. 3.093,90, quale somma dovuta per la violazione amministrativa commessa, mediante versamento in un'unica soluzione, sul conto corrente postale n. 12913869, intestato al Comune di Ripabottoni – Servizio Tesoreria, indicando nella causale: "oblazione Ordinanza Ingiunzione n. 2 del 04/03/2016".

Ai sensi dell'art. 22, L. 24/11/1981, n. 689, avverso del presente atto è ammessa opposizione, mediante ricorso al quale è allegata l'ordinanza notificata, davanti alla competente autorità giudiziaria individuata dall'art. 22 bis della predetta legge: Giudice di Pace/ Tribunale, da presentarsi entro 30 giorni data di notificazione del presente atto.

L'opposizione ordinariamente, non sospende l'esecuzione del provvedimento opposto.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e, fatta salva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento oggetto di ricorso, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della citata legge 24/11/1981 n. 689.

E' fatto obbligo all'interessato di dare comunicazione allo scrivente dell'avvenuto pagamento, entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto, fornendo la relativa prova.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento a:

Sig. La Marca Walter, residente a Ripabottoni in via Paolo Gamba n.28;

La trasmissione integrale della presente ordinanza :

Alla Corte dei Conti sez. regionale per il Molise;

La pubblicazione integrale della presente ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente.

Ripabottoni 04/03/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Simona Casolino